



COMUNE DI CAVALESE
PROVINCIA DI TRENTO

**DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI TIPICI NEL
TERRITORIO COMUNALE DI CAVALESE**

(art. 18 della L.P. 30.07.2010 n. 17 – delibera G.P. n. 1559 dd. 08.09.2014)

Allegato alla deliberazione giuntale n. 204, dd. 24.10.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Raffaella Santuari)

Articolo 1
Soggetto promotore e termini presentazione domanda

1. Il mercato tipico è promosso da un soggetto organizzatore privato, il quale presenta domanda su apposito modulo, tramite SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) o con le modalità consentite dalla legge, almeno 15 giorni prima dello svolgimento del mercato; alla domanda dovrà essere allegata una planimetria del mercato tipico, con indicati gli spazi dedicati alla vendita e all'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il numero cronologico di protocollo comporta la precedenza tra le domande presentate.
3. Il procedimento amministrativo dovrà concludersi entro 7 giorni dalla presentazione della richiesta; la presentazione della stessa equivale ad avvio del procedimento e, nel caso di incompletezza della stessa, si intenderà sospeso con la richiesta di ulteriori precisazioni.

Articolo 2
Scopo e contesto

1. Il mercato tipico ha quale scopo esclusivo la vendita al dettaglio di prodotti specifici; la sussistenza di un contesto quale una festa tradizionale o una manifestazione non è necessaria, ma, qualora presente, ha un'influenza determinante sulla tipologia dei prodotti e sulla durata del mercato tipico.

Articolo 3
Logistica

1. Non ci sono limiti logistici fermi restando il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari.

Articolo 4
Partecipanti

1. Il numero massimo degli operatori, appartenenti a tutte le categorie, anche non economiche, ammessi a partecipare al mercato tipico è determinato dal Comune nel provvedimento autorizzativo di cui all'art. 6, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione.
2. All'interno di ciascun mercato tipico è consentita la partecipazione di un massimo di ~~3~~ **10** hobbisti, purché in possesso del tesserino identificativo, che andrà regolarmente vidimato per una delle ~~10~~ **14** giornate disponibili.
3. Gli operatori ammessi devono possedere gli stessi requisiti soggettivi, morali e professionali, di chi esercita professionalmente il commercio.

Articolo 5
Prodotti offerti

1. I prodotti posti in vendita devono appartenere ad una merceologia specifica o richiamare un tema specifico o una tradizione.
2. I prodotti appartenente alla "merceologia specifica" o al "tema specifico", qualora non siano già di per sé legati ad una tradizione, devono possedere, alternativamente, le seguenti caratteristiche: innovatività ed originalità - essere qualificabili quali prodotti artigianali di particolare pregio - costituire prodotti di "nicchia".

3. I prodotti in ogni caso non possono essere quelli tradizionalmente posti in vendita nei mercati su aree pubbliche non specializzati.

Articolo 6

Durata – cadenza – luogo di svolgimento

1. Il luogo di svolgimento, la durata del mercato tipico e lo spazio massimo occupato per ciascun mercato tipico è determinato da apposito provvedimento autorizzativo del Comune.
2. I mercati tipici non legati a feste tradizionali o manifestazioni possono svolgersi una volta all'anno per una durata massima di 7 giorni.
3. Nel caso in cui il mercato tipico sia legato ad una festa tradizionale o ad una manifestazione, la durata sarà stabilita dal Comune in relazione alla durata della festa o della manifestazione.
4. Gli orari di apertura del mercato tipico sono stabiliti dal Comune nel provvedimento autorizzativo di cui al comma 1.
5. Il Comune può stabilire una cadenza e una durata diverse da quelle di cui al comma 2, qualora i mercati tipici presentino caratteristiche e requisiti di particolare interesse pubblico, in quanto finalizzati alla promozione dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese, così come definite dalla legge provinciale 17.06.2010 n. 13.

Articolo 7

Obblighi e Responsabilità

1. Il soggetto promotore è dotato di piena autonomia nella gestione del mercato tipico, nei limiti indicati nel presente disciplinare. Egli è responsabile dell'acquisizione di eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente disciplinare nonché per l'adempimento di eventuali oneri siano esse di natura tributaria e/o fiscale.
2. Al soggetto promotore competono anche il controllo e la vigilanza sulla tipologia della merce esposta dai partecipanti, intervenendo per vietarne l'esposizione e la relativa vendita, in caso di merci non corrispondenti alle tipologie ammesse e provvedendo altresì all'allontanamento dell'operatore in caso di inottemperanza o recidiva.
3. Il soggetto promotore è responsabile dei danni che dovessero essere arrecati a persone e cose, anche causate dai partecipanti al mercato tipico.
4. In conseguenza di quanto sopra non potrà essere addebitata al Comune nessuna responsabilità per danni causati a persone o cose da chiunque o comunque provocate.
5. Tutti gli operatori partecipanti dovranno rispettare le norme relative alla sicurezza degli impianti e le norme in materia sanitaria, fornendo, se richiesta, opportuna documentazione attestante la conformità delle attrezzature e degli impianti utilizzati nel corso dello svolgimento del mercato tipico.
6. Tutti gli operatori partecipanti devono tenere un comportamento corretto e sono tenuti a lasciare lo spazio occupato perfettamente pulito al termine del mercato tipico, non lasciando rifiuti di alcun genere sul suolo pubblico.
7. L'autorizzazione allo svolgimento del mercato tipico non pregiudica l'obbligo di dotarsi di altri titoli abilitativi necessari richiesti dalla normativa vigente (ad .es. sicurezza, norme igienico sanitarie, norme fiscali, inquinamento acustico, etc...).
8. L'utilizzo degli spazi è soggetto al pagamento della tassa prevista dal vigente "Regolamento unificato per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi e ed aree pubbliche", ove dovuto.

Articolo 8
Norme finali

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.